



COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

Provincia di Siracusa

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 8 DEL 17-04-2024 - Registro Generale n. 15

Ufficio proponente: **PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto: Attività di contrasto degli incendi - Anno 2024

IL SINDACO

PRESO ATTO:

- che con provvedimento dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente n. 114/GAB del 13 marzo 2024 è stato decretato il periodo della stagione - **antincendio boschivo** per l'anno 2024 a partire dal **15 maggio e fino al 31 ottobre**;
- che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, lotti interclusi, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti che risultano essere in stato di abbandono con vegetazione, rovi e sterpaglia che per le elevate temperature, possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco;
- che le principali cause dello sviluppo e del propagarsi di tale fenomeno, sono l'incuria della pulizia dei fondi rustici e la scarsa sensibilità e senso civico verso le problematiche ambientali, che rappresentano la principale causa di pericolo e minaccia del territorio diventando causa di rischio alla pubblica incolumità e alla proprietà pubblica e privata;

RITENUTA la necessita di adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità, ponendo in essere interventi di prevenzione al fine di ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio, nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi.

RICHIAMATI:

- l'art.54, lettera a) del decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000, che demanda al Sindaco l'emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;

- il D.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile” dove all’art.3, il Sindaco è riconosciuto Autorità Comunale di Protezione Civile;
- la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 con la quale è stato istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile;

VISTI:

- Il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931 n. 773 e s.m.i.;
 - il D. Lgs. n. 112/98, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 e s.m.i.;
 - la Legge regionale n°16 del 06 aprile 1996 n. 16 e n°14 del 14.04.2006 Titolo II “Provvedimenti per la difesa dei boschi e della vegetazione dagli incendi “;
 - la Legge Nazionale n. 353 del 21/11/2000 "Legge - quadro in materia d'incendi boschivi" e s.mi. che all’art. 10 prescrive “le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 297.del 4 giugno 2008 in attuazione del comma 2 dell’art.40 della Legge Regionale 16/96;
- Visto il D.lgs. 152/2006 “Norme in materia Ambientale art. 182 c.6 bis aggiunto dall’art.14 c.8 dal D.L. 81/2014 convertito con modificazione della L.116/2014.
 - Il D.lgs. n. 205 del 03.12.2010., che con l’art.34 modifica l’art. 255 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 norme in materia ambientale;
 - Il decreto n.91/2014 convertito dalla Legge 11 agosto 2014 n.116, che con l’art.14 modifica i D.lgs n.152 del 2006 art. 182 a cui è stato aggiunto il comma 6-bis, (*che vieta la combustione di residui vegetali e forestali nel periodo di massimo rischio degli incendi boschivi dichiarato dalle Regioni*);
 - Gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;
 - il D.L. 267/2000 che demanda al Sindaco l’emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;
 - il Piano Speditivo di Protezione Civile “Applicazione per il Rischio di Incendi di Interfaccia” adottato con Determina Sindacale n.53 del 23 maggio 2008;

ORDINA

Art.1

Ai proprietari delle aree edificabili e dei lotti interclusi all’interno del centro abitato, di provvedere alla pulizia degli stessi mediante l’eliminazione di sterpaglie e di tutto quanto possa costituire probabile focolaio di incendio per tutto il periodo individuato tra il 15 maggio e il 31 ottobre;

Art.2

Ai proprietari dei fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo e/o abbandonate, di provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio con interventi di pulizia dei terreni, provvedendo alla messa a nudo del terreno e alla immediata rimozione di tutto quanto possa essere fonte anche accidentale, di innesco di incendi, mantenendo per tutto il periodo individuato tra il 15 maggio e il 31 ottobre 2023;

Art.3

Di consentire la bruciatura, ad esclusione delle giornate calde e ventose al di fuori dal periodo di massimo rischio individuato dalla Regione (15 maggio – 31 ottobre), nel luogo di produzione, dei materiali vegetali derivanti da sfalci e potature di cui alle normali pratiche agricole, in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro (*art.14 comma 8 Legge n. 116 del 11/08/2014*), esclusivamente dalle ore 05:30 alle ore 08:30 e dalle ore 18:00 alle ore 21:30, solo all'interno di aree perimetrali con presidio di almeno uno operatore usando la massima prudenza ed adottando ogni precauzione ed accorgimento onde evitare il propagarsi delle fiamme e l'innesco di incendi e fino a completo spegnimento di fiamme e braci, è altresì vietato l'uso di apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville, e compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera con conseguente pericolo di innesco di incendio;

Art.4

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a proprie cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. Nei terreni ricadenti in zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale (siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale, etc.), gli interventi di ripulitura o apertura di viali parafuoco dovranno, nel rispetto delle specifiche norme di tutela vigenti per i siti stessi, essere preventivamente concordati con gli Enti e le Autorità territorialmente competenti alla loro gestione e vigilanza, nonché con il Distaccamento Forestale di riferimento. Nei terreni di estensione superiore a mq 3.000 (tremila), e qualora le relative dimensioni lo consentano, è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera area, l'apertura di viali parafuoco di almeno 3 metri di larghezza. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati, entro e non oltre il 15 maggio.

Art.5

Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art.4 fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente, quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari), purché si provveda, nell'una e nell'altra eventualità alla rimozione di quanto possa essere veicolo di incendio.

Art.6

Al fine di consentire un razionale ed efficace controllo territoriale da parte degli Organi preposti in attuazione a quanto previsto dal legislatore i soggetti obbligati agli adempimenti di cui all'art. 4 che abbiano provveduto alla loro esecuzione entro il termine previsto per l'anno in corso, (15 maggio – 31 Ottobre), sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco, per il tramite dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile e della Polizia Municipale. Il semplice accertamento, da parte degli Organi elencati agli artt. 1,2 e 4, della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza, costituirà titolo per l'avvio del procedimento nei confronti dei soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine (immediato o fino ad un massimo di 7 giorni, secondo la gravità della situazione valutata dai citati Organi) e con obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti. Nel caso, prevedibile, della materiale impossibilità di sottoporre a verifica tutti i luoghi oggetto delle predette diffide, la mancata comunicazione, costituirà titolo per la constatazione d'ufficio dell'inottemperanza con l'applicazione delle relative sanzioni, oltre che comunicazione di avvio del procedimento.

Art.7

Fermo restando il divieto assoluto di accensione e bruciature delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale su tutti i terreni del territorio comunale nel periodo suindicato, gli interventi di pulizia potranno continuarsi anche oltre il succitato termine del 15 maggio con obbligo di rimuovere il materiale proveniente dalla pulizia dei terreni a cura e spese degli interessati, mediante conferimento differenziato presso appositi centri, con divieto assoluto, comunque, di abbandonare sulle predette aree cumuli di alcun genere.

Art.8

Chiunque avvisti un incendio è invitato a dare immediata comunicazione fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione ai seguenti numeri:

112	NUMERO UNICO EMERGENZA
0931/945131	POLIZIA MUNICIPALE - Canicattini Bagni (SR)
0931/945551	Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile - Canicattini Bagni
SORIS Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana	091/7074784 – 091/7074790 – 091/7074798 091/7433001 (numero verde 800404040);

Art.6

In caso di incendio ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prodigarsi, nel limite del possibile, affinché si agevoli l'operato del personale addetto nelle eventuali fasi di spegnimento.

Art.7

Gli Ufficiali e gli agenti di Pubblica Sicurezza, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e il Comando di Polizia Municipale, sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza; il Comando di Polizia Municipale, in particolare, è incaricato di provvedere alla convalida degli accertamenti all'uopo effettuati nonché all'applicazione delle relative sanzioni e procedure connesse.

Art.8

SANZIONI

Chiunque contravviene alle superiori disposizioni, non ottemperando agli obblighi di cui sopra sarà sanzionato amministrativamente con un importo pecuniario da **€ 51,00** (euro cinquantuno) a **€ 258,00** (euro duecentocinquant'otto/00), ai sensi ed agli effetti della Legge Regionale n.16, del 6 Aprile 1996 e integrata e modificata dalla Legge Regionale del 14 Aprile 2006, n.14, la sanzione sarà irrogata con provvedimento del Sindaco di cui alla Legge 689/1981, art. 5 e ss.mm.ii, fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia (arti. 423, 423 bis, 424,425,449 e 650del C.P.);

1. Per il mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito ai sensi dell'art.29 del Codice della Strada è prevista una sanzione di **Euro 173,00 (entro 5 giorni Euro 121,10)** con obbligo del ripristino dello stato dei luoghi;
2. Per l'omessa pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, è prevista una sanzione pecuniaria da **Euro 105,00 ad Euro 620,00** ai sensi dell'art.255 del D.Lgs n.152/2006;
3. Nel caso di mancata pulizia delle aree incolte da rifiuti vari non pericolosi e non ingombranti ivi presenti o depositati, è prevista una sanzione pecuniaria da **Euro 25,00 a Euro 155,00** ai sensi dell'art.255 del D.lgs. n.152/2006, già citato;
4. Ai sensi dell'art.10, comma 6, della Legge n.353 del 21/11/2000, la trasgressione ai divieti fissati da Piano Regionale Antincendio o dalle Ordinanze emesse dai Sindaci che individuano, nelle aree e periodi a rischio incendio boschivo, tutte le azioni vietate che possono, anche solo potenzialmente, determinare l'innescio di incendio è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a **Euro 1.032,00 e non superiore a Euro 10.329,00**.
5. Ad ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza per cui non sia prevista una sanzione da specifiche norme di settore verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da **25,00 euro a 500,00 euro**, come disposto dall'art.7-bis del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., secondo la procedura ed i principi di cui alla legge 689/1981;

L'inosservanza alla presente Ordinanza sarà segnalata alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art.650 del c.p.; Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, nel caso i soggetti tenuti si rendano inadempienti alla messa in pristino delle aree come in obbligo, l'Amministrazione si riserva l'esecuzione coattiva in danno così ogni altro atto che si renderà necessario, al fine di garantire la corretta gestione del territorio e la

tutela della incolumità pubblica e dei beni, addebitando ogni onere e spesa sui soggetti resisi responsabili.

Art.9

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza mediante affissione all'Albo Pretorio, la divulgazione per mezzo del sito internet del Comune di Canicattini Bagni e mediante l'affissione di locandine presso i pubblici esercizi;

La presente Ordinanza sarà inviata in copia a:

- Ufficio Comunale di Protezione Civile;
- Ufficio tecnico Comunale;
- Comando Polizia Locale;
- Stazione Carabinieri Canicattini Bagni.
- Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo;
- Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa;
- Dirigente Generale Comando Corpo Forestale Regione Sicilia;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Siracusa.

Art. 10

Avverso la presente ordinanza ai sensi della Legge n. 1034 del 06/12/1971 e della L.R. n. 10 del 30.04.1991, art. 3 comma4, è ammesso ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Siracusa entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente, in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

✓ Firmato

✓ Firmato

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
AMENTA PAOLO